



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 21/02/2019	OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2019
---------------------------------------	---

L'anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 18,20 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

Risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	P	
2	Giambartino	Teresa Antonella	P	
3	Ferraro	Giovanna	P	
4	Messina	Massimo Calogero	P	
5	Traina	Tito Calogero	P	
6	Di Maggio	Rosangela	P	
7	Infantone	Giovanna	P	
8	Favata	Milena	P	
9	Presti	Salvatore	P	
10	Ferlita	Calogero	P	
11	Reina	Clotilde Maria	P	
12	Pizzo	Gianluca		A
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 11	Totale assenti: 1

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al tredicesimo punto dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, l'Assessore Ignazio Schillaci e l'Assessore Alberto Madonia.

Sono presenti, altresì, la Responsabile dell'Area finanziaria dott.ssa Vincenza Mortellaro, il Dott. Giuseppe Maniscalco Responsabile dell'Ufficio tributi, il Dr. Silvano Bonafede, revisore dei conti, l'Ing. Giuseppe Di Martino, Amministratore unico della società "Quisquina Ambiente s.r.l."

Il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e richiama il dibattito svolto durante l'odierna seduta in occasione della trattazione dell'argomento "determinazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019", nel corso del quale sono state esposte le posizioni all'interno del Consiglio comunale.

I Consiglieri comunali Messina e Ferraro dichiarano di astenersi dal voto sull'odierna proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

A questo punto il Presidente sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Approvazione aliquote TASI 2019".

Con votazione palese peralzata di mano, la proposta viene approvata

con 9 voti favorevoli (Giambartino, Greco Lucchina, Traina, Favata, Di Maggio, Infantone, Reina, Presti e Ferlita),

n. 2 astenuti (Ferraro e Messina),

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Pizzo).

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l'anno 2019", qui allegata;

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole del revisore dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

ritenuta meritevole di approvazione la proposta, della quale si condividono i contenuti;

ritenuto di confermare le aliquote relative alla I.U.C. - TASI da applicare per l'anno d'imposta 2019 nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile ai fini IMU;

visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
visto l'articolo 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212;
visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
visto l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n. 296;
visto l'articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23;
visto l'articolo 1, commi da 639 a 705, della legge 27/12/2013, n. 147;
visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
vista la nota 28/2/2014, n. 4033 del Ministero dell'economia e delle finanze;
vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 29/7/2014;
visto il decreto del Ministro dell'interno 25/01/2019, su G.U.R.I. n. 28 del 2/2/2019;
visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;
visto il vigente Statuto comunale;
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
visto il vigente regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 3/11/2016;
visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), facente parte del regolamento IUC, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/9/2014;
constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione aliquote TASI 2019", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e in conseguenza di adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, ed il seguente dispositivo:

- DI APPROVARE le aliquote relative alla I.U.C. - TASI da applicare per l'anno d'imposta 2019 nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile ai fini IMU;

- DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

- DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

- DI DEMANDARE per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TITOLO III Disciplina della TASI" adottato con propria deliberazione n. 29 del 30 settembre 2014;

- DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura stimata di €. 55.323,53 e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

- DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M. E. F.;

- DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019.

Il Presidente proclama l'approvazione.

Successivamente, il Presidente, considerata la necessità di rendere utilizzabili i dati relativi ai tributi comunali al fine di predisporre lo schema di bilancio comunale di previsione nel rispetto del termine del 31 marzo 2019 (decreto del Ministro dell'interno 25/01/2019, su G.U.R.I. n. 28 del 2/2/2019), invita il Consiglio comunale a tenere conto dell'urgenza e a volere dichiarare l'odierna deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata

con 9 voti favorevoli (Giambartino, Greco Lucchina, Traina, Favata, Di Maggio, Infantone, Reina, Presti e Ferlita),

n. 2 astenuti (Ferraro e Messina),

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Pizzo).

IL CONSIGLIO COMUNALE,

- vista la proposta di dichiarazione di immediata esecutività formulata dal Presidente del Consiglio comunale;
- ritenuta meritevole di approvazione la proposta di dichiarazione di immediata esecutività, della quale si condividono i contenuti;
- visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

A questo punto, poiché nessuno chiede di intervenire, si passa al punto 14 dell'ordine del giorno.



Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. (0922) 982595 - 982066 - 982296 - 989671 - Fax (0922) 989341

- CF.: 80003390848 - P.IVA 02350240848

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta del Sindaco – Francesco Cacciatore

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2019.

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, facente parte del Regolamento IUC 2014, adottato con propria deliberazione n. 29 del 30 settembre 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PRESO ATTO delle disposizioni che attengono alla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel Titolo III del Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.-TASI, come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto dall'anno 2016, cosicché i Comuni possono riappropriarsi della potestà regolamentare riconosciuto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e aumentare le aliquote TASI pur entro i limiti della normativa vigente;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata anche nell'anno d'imposta 2019 solo se espressamente confermato con delibera consiliare, in quanto già applicata in precedenza;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state

N.	Descrizione	Riduzione %
1	Abitazione con unico occupante	30 %
2	Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	30 %
3	Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo , ma ricorrente	30 %
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora , per più di sei mesi all'anno , all'estero	30 %
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30 %
6	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono nel comune ma che sono di fatto domiciliati altrove	30 %

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente indicato in riferimento alle aliquote TASI da applicare si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C. - TASI da applicare per l'anno d'imposta 2019, come specificato in premessa;

DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

DI DEMANDARE per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TITOLO III Disciplina della TASI" adottato con propria deliberazione n. 29 del 30 settembre 2014;

DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura stimata di €. 55.323,53 e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M. E. F.;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Quisquina



Il Sindaco

Rag. Francesco Cacciatore

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Favorevole

Santo Stefano Quisquina,

Il Responsabile del Settore

[Handwritten signature]

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Favorevole

Santo Stefano Quisquina,

Il Responsabile del Settore

[Handwritten signature]

COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER
L'APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019**


Il sottoscritto dott. Silvano Bonafede Revisore dei Conti del Comune di S. Stefano Quisquina:

- Visto l'art. 239 comma 1 lett. b) n.7 del TUEL, il quale prevede il parere del Collegio di Revisori su proposte di applicazione dei tributi locali;
- Esaminata la proposta di delibera del Sindaco;
- Dato atto che le aliquote Tasi 2019 sono conformi alle norme vigenti;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Quanto alla proposta di deliberazione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, la proposta è congrua, coerente e contabilmente attendibile.


IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Silvano Bonafede



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ins. Teresa Antonella Giambartino


IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Piro


Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione _____

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Francesco Piro)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO


(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.02.2019
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 21.02.2019

		Il segretario comunale (Francesco Piro) 
--	--	---

Il presente atto è copia conforme all'originale
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il Funzionario _____